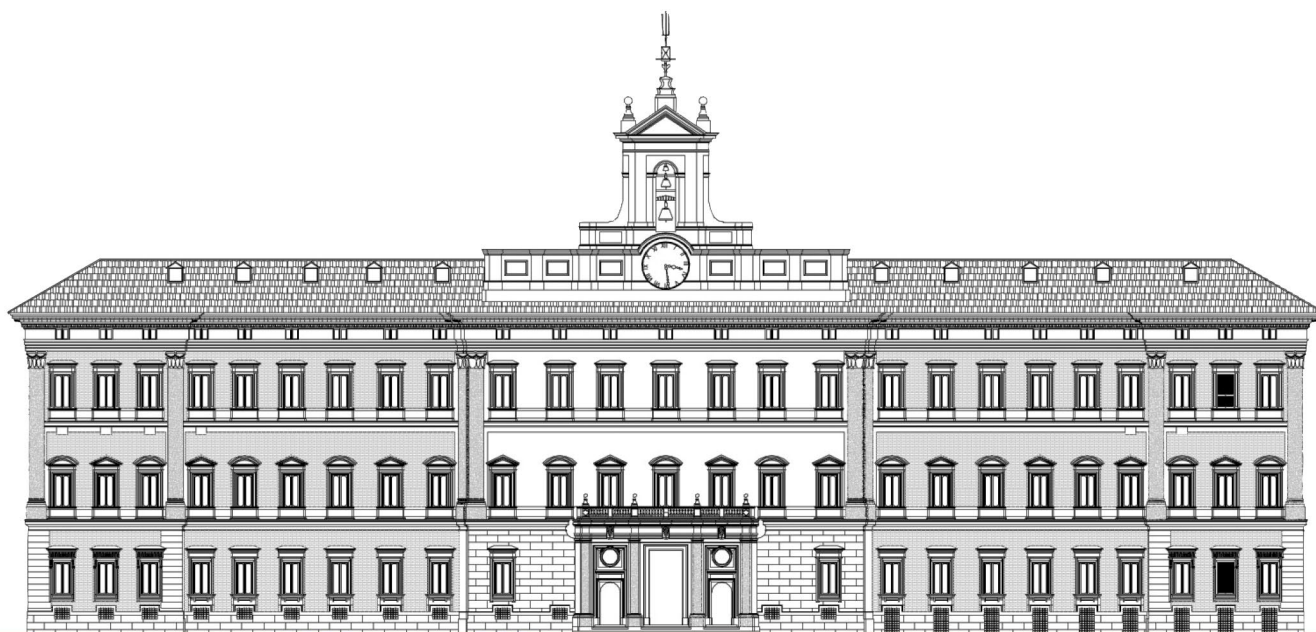




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2696-A

Disposizioni per la protezione e l'assistenza
dei minorenni e degli adulti di riferimento
appartenenti a famiglie inserite in contesti
di criminalità organizzata

N. 115 – 25 maggio 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2696-A

Disposizioni per la protezione e l'assistenza
dei minorenni e degli adulti di riferimento
appartenenti a famiglie inserite in contesti
di criminalità organizzata

N. 115 – 25 maggio 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 4 -
ARTICOLO 1	- 4 -
OGGETTO E FINALITÀ	- 4 -
ARTICOLO 2	- 5 -
AMBITO DI APPLICAZIONE.....	- 5 -
ARTICOLO 3	- 6 -
MISURE DI PROTEZIONE PERSONALE	- 6 -
ARTICOLO 4	- 8 -
MISURE DI ASSISTENZA SOCIALE ED ECONOMICA	- 8 -
ARTICOLO 5	- 13 -
ADOZIONE DELLE MISURE	- 13 -
ARTICOLO 6	- 14 -
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO	- 14 -
ARTICOLO 7	- 15 -
ATTUAZIONE DELLE MISURE	- 15 -
ARTICOLO 8	- 18 -
SEGRETEZZA DEI PROCEDIMENTI	- 18 -
ARTICOLO 9	- 19 -
DURATA, MODIFICA E REVOCA DELLE MISURE	- 19 -
ARTICOLO 10	- 20 -
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE	- 20 -
ARTICOLO 11	- 21 -
MODIFICA ALLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE	- 21 -
ARTICOLO 12	- 22 -

MODIFICA ALL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE 15 SETTEMBRE 2023, N. 123, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 13 NOVEMBRE 2023, N. 159	- 22 -
ARTICOLO 13.....	- 23 -
RELAZIONE ANNUALE DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO	- 23 -
ARTICOLO 14, COMMI 1 E 2	- 24 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE	- 24 -
ARTICOLO 14, COMMA 3	- 27 -
REGOLAMENTI ATTUATIVI DELLE MISURE DI PROTEZIONE PERSONALE E DI ASSISTENZA	- 27 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2696-A
Titolo:	Misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata (Liberi di scegliere).
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica:	assente
Relatrice per la Commissione di merito:	Varchi (FDI)
Commissione competente:	II (Giustizia)

PREMESSA

Il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata¹.

Il provvedimento, che non è corredato di relazione tecnica, è stato assegnato, in sede referente, alla II Commissione (Giustizia), che nel corso dell'esame vi ha introdotto modifiche e integrazioni, tramite l'approvazione di proposte emendative, prive di relazione tecnica. Il testo, come risultante dagli emendamenti approvati, è stato trasmesso alle Commissioni competenti per il parere (*cfr.* seduta del 15 aprile 2026).

Su tale testo la Commissione Giustizia, nella seduta del 12 maggio 2026, ha richiesto al Governo la presentazione di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

Nella seduta del 20 maggio 2026, sebbene la relazione tecnica non fosse stata ancora trasmessa, la II Commissione ha approvato una nuova proposta emendativa, l'emendamento 1.8 della relatrice, privo di relazione tecnica - su cui il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole - che ha modificato in più parti il testo in precedenza trasmesso per il parere, e ha conferito il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo così modificato.

Il testo del provvedimento, che si compone di 14 articoli, si trova quindi ora all'esame dell'Assemblea.

¹ Nel corso dell'esame in sede referente, il titolo "Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata" è stato sostituito con "Liberi di Scegliere. Misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata" per effetto dell'approvazione dell'emendamento Tit. 1.

È oggetto pertanto della presente Nota il testo della predetta proposta di legge elaborato dalla Commissione Giustizia ai fini dell'esame in Assemblea.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1

Oggetto e finalità

La norma reca la finalità della legge in esame, che è quella di prevedere misure di protezione personale e assistenza personale, sociale ed economica finalizzate alla sicurezza e alla protezione sociale e socioeducativa, nonché all'assistenza materiale, sociale e psicologica dei soggetti di cui all'articolo 2 che si trovino in condizione di grave e concreto pregiudizio per la loro integrità psicofisica in quanto vittime di organizzazioni criminali ovvero a causa dell'appartenenza a nuclei familiari inseriti in contesti di criminalità organizzata di tipo mafioso o dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o nell'ambito di associazioni criminali che pongano in essere nei loro confronti condotte di istigazione a commettere reati o di sfruttamento dei relativi proventi.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma reca la finalità della legge in esame, che è quella di prevedere misure di protezione personale e assistenza personale, sociale ed economica finalizzate alla sicurezza e alla protezione sociale e socioeducativa, nonché all'assistenza materiale, sociale e psicologica dei soggetti di cui al successivo articolo 2 che si trovino in condizione di grave e concreto pregiudizio per la loro integrità psicofisica in quanto vittime di organizzazioni criminali ovvero a causa dell'appartenenza a nuclei familiari inseriti in contesti di criminalità organizzata di tipo mafioso o dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o nell'ambito di associazioni criminali che pongano in essere nei loro confronti condotte di istigazione a commettere reati o sfruttamento dei relativi proventi.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere programmatico della norma in esame.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

La norma prevede che le disposizioni del provvedimento in esame si applichino, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, ai minorenni:

- figli di soggetti indagati, imputati o condannati per i delitti di cui agli articoli 416 (associazione per delinquere), 416-*bis* (associazioni di tipo mafioso anche straniera) del codice penale e 74 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990², ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 (circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose) del codice penale, a tutela dei quali siano stati emessi provvedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale *ex* articolo 330 del codice civile, provvedimenti in caso di condotta del genitore pregiudizievole ai figli *ex* articolo 333 del codice civile ovvero uno dei provvedimenti disciplinati dagli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge n. 1404 del 1934³ [comma 1, lettera *a*)];
- indagati, imputati o condannati per i citati delitti di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ovvero per i citati delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 del codice penale [comma 1, lettera *b*)];
- vittime di atti di violenza o intimidazione da parte delle organizzazioni criminali di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, a tutela delle quali siano stati emessi i citati provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile o degli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge n. 1404 del 1934 [comma 1, lettera *c*]).

Le disposizioni del provvedimento in esame si applicano, altresì:

- ai maggiorenni minori di anni venticinque, destinatari da minorenni delle misure di cui alla legge in esame, che confermino la volontà di allontanarsi dai contesti di cui all'articolo 1 [comma 2, lettera *a*)];
- ai genitori di minorenne o ai soggetti che esercitino sullo stesso la responsabilità genitoriale, che abbiano manifestato la volontà di allontanarsi, unitamente al minorenne medesimo, dai contesti di cui all'articolo 1 [comma 2, lettera *b*]).

Le disposizioni del provvedimento in esame si applicano qualora non sussistano i presupposti per l'ammissione alle speciali misure di protezione in favore dei testimoni e dei

² Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

³ Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni.

collaboratori di giustizia di cui al decreto-legge n. 8 del 1991⁴ e alla legge n. 6 del 2018⁵ (comma 3).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma individua i minori destinatari delle disposizioni del provvedimento in esame, subordinandone l'applicazione alla ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 1 (commi 1 e 2).

È infine previsto che le disposizioni trovino applicazione anche qualora non sussistano i presupposti per l'ammissione alle speciali misure di protezione in favore dei testimoni e dei collaboratori di giustizia di cui al decreto-legge n. 8 del 1991 e alla legge n. 6 del 2018 (comma 3).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che la norma si limita a individuare i destinatari delle disposizioni del provvedimento in esame, subordinandone l'applicazione alla ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 1.

ARTICOLO 3

Misure di protezione personale

La norma dispone che le misure di protezione personale in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 prevedono, se indicato dall'autorità giudiziaria:

- il trasferimento immediato in luoghi protetti [comma 1, lettera *a*]);
- l'eventuale utilizzazione di documenti di copertura [comma 1, lettera *b*]);
- il cambiamento delle generalità ai sensi del decreto legislativo n. 119 del 1993⁶ [comma 1, lettera *c*]).

La norma prevede altresì che dell'adozione delle suddette misure sia data comunicazione al prefetto il quale, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2002⁷, può adottare misure di protezione e vigilanza nei confronti dei soggetti interessati (comma 2).

⁴ Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia.

⁵ Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.

⁶ Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia.

⁷ Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno.

Il successivo articolo 14, comma 1, valuta complessivamente gli oneri derivanti dalla norma in esame e dall'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)*, in 1.661.042 euro per l'anno 2026, in 9.966.250 euro per l'anno 2027, in 10.669.750 euro per l'anno 2028 e 11.420.150 euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Il medesimo articolo, al comma 3, prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca e con l'Autorità politica delegata per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame⁸, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, siano individuati i contenuti e le modalità di attuazione delle misure di cui all'articolo 4 e alla norma in esame, con particolare riferimento, per quanto attiene a quest'ultima, alle modalità di erogazione delle misure⁹ e alle modalità di regolazione dei rapporti finanziari in favore dei comuni per le attività svolte ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge in esame.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame individua le misure di protezione personale che possono essere adottate, se indicato dall'autorità giudiziaria, in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 (comma 1).

Si tratta, in particolare: del trasferimento immediato in luoghi protetti; dell'adozione di misure urgenti di vigilanza e protezione; del cambiamento delle generalità ai sensi del decreto legislativo n. 119 del 1993.

La norma prevede, inoltre, che dell'adozione delle suddette misure sia data comunicazione al prefetto il quale, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2002¹⁰, può adottare misure di protezione e vigilanza nei confronti dei soggetti interessati (comma 2).

Al riguardo, si osserva che la norma, nel prevedere misure di protezione personale in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, prefigura adempimenti a carico della pubblica amministrazione che determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come emerge anche dal successivo articolo 14, che reca, al comma 1, l'indicazione di un onere riferito indistintamente sia alla norma in esame sia all'articolo 4, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)*, valutato complessivamente in 1.661.042 euro per l'anno 2026, in 9.966.250 euro per l'anno 2027, in 10.669.750 euro per l'anno 2028 e 11.420.150 euro annui a decorrere dall'anno 2029,

⁸ Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

⁹ Fermo quanto previsto in merito ai criteri generali relativi alle modalità di erogazione dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*.

¹⁰ Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno.

e prevede al contempo, al comma 3, l'adozione di uno o più decreti ministeriali¹¹ per l'individuazione dei contenuti e delle modalità di attuazione delle misure medesime.

Ciò stante, appare necessario acquisire elementi di informazione volti a quantificare gli oneri, anziché complessivamente, con riferimento a ciascun intervento, come prescritto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, anche al fine di chiarire puntualmente il raccordo esistente tra gli oneri – che dovrebbero derivare dal riconoscimento di diritti soggettivi, trattandosi di oneri espressamente qualificati come “valutati” – e le singole misure a cui gli stessi sono correlati, anche in considerazione del fatto che la definizione dell'effettiva portata delle misure stesse appare in realtà interamente rinviata ad una successiva fase amministrativa.

ARTICOLO 4

Misure di assistenza sociale ed economica

Le norme prevedono le seguenti misure di assistenza sociale in favore dei soggetti destinatari di misure di protezione di cui al precedente articolo 2, se indicato dall'autorità giudiziaria:

- il supporto sociale, pedagogico e psicologico [comma 1, lettera *a*]);
- l'accesso all'istruzione obbligatoria per i destinatari delle misure che non abbiano ancora assolto l'obbligo scolastico [comma 1, lettera *b*]);
- la conservazione del posto di lavoro, anche mediante trasferimento dei pubblici dipendenti presso altre amministrazioni o altre sedi [comma 1, lettera *c*]);
- l'accesso a percorsi di formazione e di riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo [comma 1, lettera *d*]);
- il reinserimento sociale e l'integrazione e inclusione del minore e del familiare di riferimento nella nuova realtà sociale [comma 1, lettera *e*]).

Vengono inoltre previste le seguenti misure di assistenza economica in favore dei medesimi soggetti di cui al precedente articolo 2, se indicato dall'autorità giudiziaria:

- la corresponsione di un assegno periodico [comma 2, lettera *a*]);
- la messa a disposizione di un alloggio e la copertura delle relative spese [comma 2, lettera *b*]);

¹¹ Adottati di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca e con l'Autorità politica delegata per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

- la copertura delle spese per i trasferimenti connesse alla fruizione delle misure di protezione e di assistenza previste dal provvedimento in esame [comma 2, lettera *c*]);
- la copertura delle spese per esigenze sanitarie, quando non sia possibile avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale [comma 2, lettera *d*]);
- l'accesso a mutui e a prestiti bancari a tasso agevolato, sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero dell'interno e gli istituti di credito; [comma 2, lettera *e*]);

Il successivo articolo 14, comma 1, valuta gli oneri complessivamente derivanti dall'articolo 3 e dall'articolo 4, comma 2, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), in 1.661.042 euro per l'anno 2026, in 9.966.250 euro per l'anno 2027, in 10.669.750 euro per l'anno 2028 e 11.420.150 euro annui a decorrere dall'anno 2029.

- l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 [comma 2, lettera *f*]).

Il citato articolo 14, comma 1, valuta gli oneri derivanti dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito, in 179.573 euro per l'anno 2026, in 1.077.440 euro per l'anno 2027, in 1.152.931 euro per l'anno 2028 e 1.234.376 euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Si ricorda inoltre che il medesimo articolo 14, al comma 3, stabilisce che con uno o più regolamenti ministeriali, da adottare con decreto del Ministro dell'interno¹², entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati i contenuti e le modalità di attuazione delle misure di cui agli articoli 3 e 4, con particolare riferimento:

- alle modalità di erogazione delle misure, fermo restando quanto previsto dalla successiva lettera *b*) [comma 3, lettera *a*]);
- alle modalità di erogazione dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a*), sulla base dei seguenti criteri generali:
 - verifica dell'impossibilità, a causa delle misure di protezione e di assistenza adottate, di svolgere un'attività lavorativa o di avvalersi delle fonti di sostentamento percepite prima della loro adozione [comma 3, lettera *b*), numero 1];
 - valutazione dell'entità delle entrate e del godimento di beni pregressi, determinati mediante il reddito e il patrimonio risultanti all'Agenzia delle entrate nell'ultimo triennio [comma 3, lettera *b*), numero 2];
 - numero dei componenti del nucleo familiare sottoposto a protezione [comma 3, lettera *b*), numero 3];
 - revisione periodica dell'entità dell'assegno e possibilità di revoca dello stesso qualora il beneficiario riacquisisca la capacità economica, anche parziale [comma 3, lettera *b*), numero 4];

¹²Il decreto è adottato di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca e con l'Autorità politica delegata per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

- ai criteri per la determinazione dell'entità e della durata delle misure di cui all'articolo 4 fermo il limite massimo temporale di due anni, prorogabile per un anno, previsto dall'articolo 9 [comma 3, lettera c)];
- alle modalità di regolazione dei rapporti finanziari in favore dei comuni per le attività svolte ai sensi dell'articolo 7, comma 1 [comma 3, lettera d)].

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme prevedono le seguenti misure di assistenza sociale in favore dei soggetti destinatari di misure di protezione, se indicato dall'autorità giudiziaria:

- il supporto sociale, pedagogico e psicologico [comma 1, lettera a)];
- l'accesso all'istruzione obbligatoria per i destinatari delle misure che non abbiano ancora assolto l'obbligo scolastico [comma 1, lettera b)];
- la conservazione del posto di lavoro, anche mediante trasferimento dei pubblici dipendenti presso altre amministrazioni o altre sedi [comma 1, lettera c)];
- l'accesso a percorsi di formazione e di riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo [comma 1, lettera d)];
- il reinserimento sociale e l'integrazione e inclusione del minore e del familiare di riferimento nella nuova realtà sociale [comma 1, lettera e)].

Vengono inoltre previste le seguenti misure di assistenza economica in favore dei medesimi soggetti di cui al precedente articolo 2, se indicato dall'autorità giudiziaria:

- un assegno periodico [comma 2, lettera a)];
- l'alloggio con copertura delle relative spese [comma 1, lettera b)];
- il rimborso dei trasferimenti necessari per usufruire delle misure di protezione [comma 2, lettera c)];
- la copertura delle spese sanitarie qualora non sia possibile ricorrere al Servizio sanitario nazionale [comma 2, lettera d)];
- l'accesso a mutui e prestiti bancari a tasso agevolato [comma 2, lettera e)];
- l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche oltre i limiti ordinari di reddito [comma 2, lettera f)].

Gli oneri derivanti dall'articolo 3 e dalle lettere da *a)* ad *e)* del comma 2 dell'articolo 4 sono complessivamente valutati in 1.661.042 euro per l'anno 2026, in 9.966.250 euro per l'anno 2027, in 10.669.750 euro per l'anno 2028 e 11.420.150 euro annui a decorrere dall'anno 2029. In proposito, pur considerando che il successivo articolo 14, comma 3, demanda ad atti amministrativi la disciplina attuativa delle misure introdotte, appare necessario acquisire dal Governo gli elementi informativi e le ipotesi sottostanti alla quantificazione dei predetti oneri, con particolare riferimento:

- al numero dei potenziali beneficiari dell'assegno periodico, nonché all'importo medio e alla durata del beneficio considerati ai fini della stima;
- ai criteri e agli elementi assunti per la quantificazione delle spese relative all'alloggio;
- al numero dei trasferimenti ipotizzati e alle modalità considerate ai fini della stima dei relativi rimborsi;
- alle ipotesi poste alla base della quantificazione degli eventuali oneri derivanti da prestazioni sanitarie non offerte dal Servizio sanitario nazionale;
- alla natura e alla tipologia degli oneri eventualmente connessi all'accesso a mutui e prestiti bancari a tasso agevolato.

Appare altresì necessario acquisire informazioni, come già evidenziato con riguardo all'articolo 3, in merito alla ripartizione degli oneri complessivamente stimati tra l'articolo 3 e l'articolo 4, comma 2 – che dovrebbero derivare dal riconoscimento di diritti soggettivi, trattandosi di oneri espressamente qualificati come "valutati" – e, con specifico riguardo a quest'ultimo, tra le singole misure previste, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, al fine di verificare la congruità delle previsioni di spesa in relazione a ciascun intervento.

Gli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 2, lettera *f)*, concernente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sono invece valutati separatamente in 179.573 euro per l'anno 2026, in 1.077.440 euro per l'anno 2027, in 1.152.931 euro per l'anno 2028 e in 1.234.376 euro annui a decorrere dal 2029. Anche con riferimento a tali oneri – che dovrebbero anch'essi derivare dal riconoscimento di diritti soggettivi, trattandosi di oneri espressamente qualificati come

“valutati” –, appare necessario acquisire i dati e le ipotesi sottostanti alla relativa quantificazione, al fine di verificare la congruità della previsione di spesa indicata nel testo. Per altro, con riferimento all’onere valutato per il 2026, pari a circa un sesto di quello stimato per il 2027, corrispondente a due mensilità di operatività delle misure, si rileva che la quantificazione sembrerebbe tener conto del periodo necessario alla conclusione dell’*iter* legislativo e all’attuazione in via amministrativa del provvedimento.

Si segnala che l’articolo 1 della legge n. 4 del 2018¹³ inserendo il nuovo comma 4-*quater* all’articolo 76 del testo unico sulle spese di giustizia¹⁴, estende l’istituto dell’assistenza legale a spese dello Stato, sia nel processo penale sia nei procedimenti civili conseguenti alla commissione del reato, agli orfani dei crimini domestici minorenni e maggiorenni non autosufficienti, ampliando il beneficio anche a coloro che superano i limiti reddituali fissati dal medesimo articolo 76, comma 1, del testo unico sulle spese di giustizia. La relazione tecnica¹⁵ relativa al citato articolo 1 quantifica una spesa media di circa 1.070 euro per ogni ammissione al patrocinio a spese dello Stato (dato calcolato su un’ipotesi di compenso legale totale liquidabile ai sensi degli articoli da 1 a 3 e dell’articolo 12, in materia penale, del decreto ministeriale n. 55 del 2014, calcolato su una media di procedimenti davanti alle magistrature di primo grado).

Infine, appare necessario acquisire elementi di informazione in merito alla possibilità che le attività previste dal comma 1 dell’articolo 4 - non considerate dal successivo articolo 14, comma 1, tra quelle onerose, ai fini della copertura finanziaria - possano essere svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 14, con particolare riferimento alle attività di assistenza sociale svolte dai Comuni di cui al comma 1, lettere *a)* ed *e)*. Ciò anche in considerazione del fatto che il comma 1 dell’articolo 14 non reca previsioni di spesa riferite alle attività di assistenza sociale previste dall’articolo 4, comma 1, sebbene il comma 3 del predetto articolo 14, alla lettera *d)*, preveda la regolazione dei rapporti finanziari in favore dei Comuni per le attività svolte ai sensi dell’articolo 7, comma 1, che a sua volta richiama sia le misure di cui all’articolo 3, comma 1, lettera *a)*, concernenti il trasferimento immediato in luoghi protetti sia quelle assistenza di cui all’articolo 4.

¹³ Recante modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici.

¹⁴ Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

¹⁵ Depositata nella seduta della 5^a Commissione permanente del Senato il 18 ottobre 2017 (Resoconto sommario n. 815 del 18/10/2017, Legislatura 17^a)

ARTICOLO 5

Adozione delle misure

La norma prevede che il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che viene a conoscenza della ricorrenza delle condizioni di cui agli articoli 1 e 2, anche su iniziativa di terzi soggetti o su istanza dell'interessato, propone al tribunale per i minorenni del luogo di residenza abituale dell'interessato l'applicazione delle misure di protezione personale di cui all'articolo 3 e, ravvisandone la necessità, di quelle di assistenza economica di cui all'articolo 4 (comma 1).

L'autorità giudiziaria che adotta i provvedimenti previsti dagli articoli 330 (Decadenza dalla responsabilità genitoriale) e 333 del codice civile (l'allontanamento del minore dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore) nei casi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, ne informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni (comma 2).

Ai fini di cui al comma 1, il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni acquisisce, ove non sia pregiudizievole per il superiore interesse del minore, le dichiarazioni del minore, del genitore o del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale, nonché di ogni altro soggetto interessato, e il parere del procuratore della Repubblica distrettuale nei casi indicati dalla norma (comma 3).

La proposta del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni contiene l'indicazione:

- della sussistenza dei presupposti previsti dagli articoli 1 e 2 nonché dei pericoli cui sono esposti i soggetti di cui all'articolo 2 [comma 4, lettera a)];
- delle misure di protezione di cui all'articolo 3, comma 1, e delle misure di assistenza di cui all'articolo 4 [comma 4, lettera b)].

In specifici casi indicati dalla disposizione, il procuratore della Repubblica procedente e il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni si coordinano al fine di contemperare le esigenze di segretezza delle indagini con la tutela del minore. Del predetto coordinamento e dei provvedimenti adottati è data comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello (comma 5).

Viene, quindi prevista l'applicazione, in quanto compatibili, delle norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al Libro II, Titolo IV-*bis*,¹⁶ del codice di procedura civile (comma 6).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame delinea le fasi introduttive dei procedimenti per l'adozione delle misure di protezione personale

¹⁶ Recante norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie.

di cui all'articolo 3, nonché di quelle di assistenza sociale ed economica di cui all'articolo 4, che vedono il coinvolgimento di specifici organi giudiziari (in particolare, gli uffici della Procura della Repubblica e i tribunali per i minorenni).

In proposito, nel rinviare ai rilievi formulati con riferimento agli articoli testé citati, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che tali adempimenti procedurali possano essere effettuati nell'ambito delle risorse disponibili a normativa vigente in capo agli organi giudiziari coinvolti in tali fasi, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 14, comma 2.

ARTICOLO 6

Comitato tecnico-scientifico

La norma prevede che, per il monitoraggio dell'attuazione delle misure previste dal presente provvedimento e delle conseguenti valutazioni concernenti eventuali modifiche, anche di carattere normativo, sia istituito, con decreto del Ministro della giustizia¹⁷, presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia un Comitato tecnico-scientifico (comma 1) composto da rappresentanti ministeriali specificamente individuati dalla norma, da un rappresentante designato dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e da un rappresentante designato dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (comma 2). Alle riunioni del Comitato possono partecipare esperti, rappresentanti di altre istituzioni pubbliche o di associazioni con esperienza nella promozione dei diritti dei minori, nonché le organizzazioni del Terzo settore, in ragione degli argomenti all'ordine del giorno (comma 3). Per la partecipazione al Comitato tecnico-scientifico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato (comma 4).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma prevede, per il monitoraggio dell'attuazione delle misure previste dal presente provvedimento e delle conseguenti valutazioni concernenti eventuali modifiche, anche di carattere normativo,

¹⁷ Il decreto del Ministro della giustizia è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca e con l'Autorità politica delegata per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.

l'istituzione, presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, di un Comitato tecnico-scientifico, e ne definisce la composizione e i compiti, tra i quali la redazione di un programma per l'applicazione delle misure di protezione personale e di assistenza sociale ed economica previste rispettivamente dagli articoli 3 e 4 (*cf. supra*). Ai componenti (rappresentanti ministeriali, di organi giudiziari e amministrativi) e ai partecipanti (esperti anche esterni alle pubbliche amministrazioni) ai lavori del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

Al riguardo, pur considerata la complessiva gratuità della partecipazione ai lavori del Comitato, appare opportuno acquisire elementi di informazione volti ad escludere che le attività di supporto che il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sarà chiamato a svolgere per assicurare il funzionamento del Comitato stesso possano essere svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 14, comma 2, che correda il presente provvedimento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 6 stabilisce che per la partecipazione al Comitato tecnico-scientifico, istituito presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia ai sensi del precedente comma 1, non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della disposizione in commento.

ARTICOLO 7

Attuazione delle misure

La norma dispone che in caso di applicazione delle misure relative al trasferimento immediato in luoghi protetti, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), e delle misure di assistenza di cui all'articolo 4, il tribunale per i minorenni trasmette il provvedimento agli uffici di servizio sociale per i minorenni, per la relativa attuazione in coordinamento con i

servizi sociali comunali e degli ambiti territoriali sociali e con i servizi sanitari competenti per territorio (comma 1).

Si stabilisce, inoltre, che, in caso di applicazione delle misure concernenti l'utilizzazione di documenti di copertura e il cambiamento delle generalità¹⁸, di cui, rispettivamente, all'articolo 3, comma 1, lettere *b)* e *c)* e delle correlate misure di assistenza¹⁹, il tribunale per i minorenni trasmette il provvedimento alla Commissione centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione del Ministero dell'interno, integrata con un rappresentante del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, che ne cura l'attuazione avvalendosi del Servizio centrale di protezione del Ministero dell'interno (comma 2).

Si ricorda che l'articolo 10, comma 2-*nonies* del decreto-legge n. 8 del 1991 demanda ad un decreto interministeriale la determinazione dei gettoni di presenza spettanti ai componenti della Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione ed al personale chiamato a partecipare con compiti di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima commissione. Il relativo onere viene indicato nella misura massima di 100.000 euro annui a decorrere dal 2003.

Viene, altresì, previsto che le suddette misure di protezione personale e di assistenza sociale ed economica, di cui agli articoli 3 e 4, nei casi di soggetti imputati o condannati per specifici reati associativi indicati dalla norma²⁰ (associazione a delinquere, associazione di tipo mafioso e relative fattispecie aggravanti e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) si integrano con i progetti di intervento e di recupero previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 272 del 1989 nonché con le misure penali di comunità di cui al decreto legislativo n. 121 del 2018²¹ (comma 3).

L'articolo 27 del decreto legislativo n. 272 del 1989 disciplina la sospensione del processo e la messa alla prova del minorenne imputato di reato, da parte del giudice, sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede che in caso di applicazione delle misure relative al trasferimento immediato in luoghi protetti, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, e delle misure di assistenza di cui all'articolo 4, il tribunale per i minorenni trasmetta il provvedimento agli uffici di servizio sociale per i

¹⁸ Si tratta del cambiamento di generalità disposto ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119.

¹⁹ Si tratta delle misure di assistenza previste dall'articolo 4.

²⁰ Di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del c.p., per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 del medesimo codice ovvero per i delitti di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

²¹ Recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.

minorenni, per la relativa attuazione, in coordinamento con i servizi sociali comunali e degli ambiti territoriali sociali e con i servizi sanitari competenti per territorio (comma 1).

Inoltre si prevede che, in caso di applicazione delle misure concernenti l'utilizzazione di documenti di copertura e il cambiamento delle generalità – previste, rispettivamente, dalle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 3 – e le correlate misure di assistenza di cui all'articolo 4, il tribunale per i minorenni trasmetta il provvedimento alla Commissione centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione del Ministero dell'interno, integrata con un rappresentante del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, che ne cura l'attuazione avvalendosi del Servizio centrale di protezione del Ministero dell'interno (comma 2).

Al riguardo, considerato che la disposizione integra la composizione della Commissione centrale con un ulteriore componente e che l'articolo 10, comma 2-*nonies* del decreto-legge n. 8 del 1991 demanda ad un decreto interministeriale la determinazione dei gettoni di presenza spettanti ai componenti della citata Commissione centrale e al personale chiamato a partecipare con compiti di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima commissione, fissando il relativo onere nella misura massima di 100.000 euro annui a decorrere dal 2003, si rileva l'opportunità di acquisire elementi di informazione volti a verificare se i gettoni di presenza da corrispondere all'ulteriore componente della Commissione e al personale eventualmente coinvolto nelle ulteriori attività di segreteria ed istruttorie richieste dall'attuazione della norma in esame possano essere ricondotti nell'ambito del citato limite di spesa ovvero se determinino nuovi o maggiori oneri che necessitano di copertura.

Viene altresì previsto che le suddette misure di protezione personale e di assistenza sociale ed economica, di cui agli articoli 3 e 4, nei casi di soggetti imputati o condannati per specifici reati associativi indicati dalla norma²² (associazione a delinquere, associazione di tipo mafioso e relative fattispecie aggravanti e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) si integrano con i progetti di intervento e di recupero previsti

²² Di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del c.p., per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 del medesimo codice ovvero per i delitti di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

nell'ambito della messa alla prova²³ nonché con le misure penali di comunità recate dalla disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni²⁴ (comma 3).

Al riguardo, al fine di assicurare che l'attuazione della disposizione possa aver luogo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 14, comma 2, appare opportuno acquisire un chiarimento in merito agli eventuali effetti della norma sugli assetti operativi e funzionali delle strutture amministrative e giudiziarie individuate per la sua attuazione.

ARTICOLO 8

Segretezza dei procedimenti

La norma prevede che le notizie, gli atti e i provvedimenti concernenti le misure di protezione personale di cui all'articolo 3 e quelli relativi alle attività del servizio centrale di protezione possano essere coperti da segreto su disposizione dell'autorità giudiziaria e nei casi previsti dalla legge (comma 1).

Viene, altresì, disposta l'applicazione dell'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 119 del 1993 (comma 2). In proposito, si evidenzia che il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 119 del 1993 prevede che le notizie, gli atti ed i provvedimenti concernenti il procedimento per il cambiamento delle generalità di cui al medesimo decreto e quelli relativi alle attività dell'autorità designata e del servizio centrale di protezione sono coperti dal segreto di ufficio. Il comma 2 del citato articolo 9 stabilisce, inoltre, che i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre sulle precedenti generalità della persona per la quale è disposto il cambiamento delle generalità. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai soggetti ivi indicati anche se i fatti coperti da segreto non sono conosciuti per ragioni di ufficio.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma prevede che l'autorità giudiziaria possa disporre la segretazione delle notizie, degli atti e dei provvedimenti concernenti le misure di protezione personale di cui all'articolo 3 e quelli relativi alle attività del servizio centrale di protezione.

²³ Si tratta dei progetti di intervento e di recupero previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.

²⁴ Si tratta delle misure previste dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, stante il contenuto ordinamentale della disposizione.

ARTICOLO 9

Durata, modifica e revoca delle misure

La norma prevede che:

- la durata delle misure di assistenza sociale ed economica non può essere superiore a due anni, prorogabile per un anno, a istanza del beneficiario, previa valutazione dell'autorità giudiziaria circa la persistenza delle condizioni legittimanti (comma 1);
- il tribunale per i minorenni, su istanza del procuratore della Repubblica o delle persone interessate, acquisiti tutti gli elementi necessari, modifica sospende o revoca, le misure di protezione e di assistenza disposte ai sensi degli articoli 3 e 4, in relazione all'attualità del pericolo e alla sua gravità, nonché per motivi connessi alla condotta dei beneficiari e all'inosservanza degli impegni assunti a norma di legge e delle prescrizioni imposte (comma 2).

Il comma 2 richiama, altresì, l'applicazione del comma 5 dell'articolo 5 (*cf. supra*).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma dispone che la durata delle misure di assistenza sociale ed economica non può essere superiore a due anni, prorogabile per un anno, a istanza del beneficiario, previa valutazione dell'autorità giudiziaria circa la persistenza delle condizioni legittimanti (comma 1). Si stabilisce altresì che il tribunale per i minorenni, su istanza del procuratore della Repubblica o delle persone interessate, acquisiti tutti gli elementi necessari alla valutazione, possa modificare, sospendere o revocare le misure di protezione personale e di assistenza economica per motivi inerenti all'attualità e alla gravità del pericolo, alla condotta dei beneficiari, all'inosservanza delle prescrizioni imposte ovvero degli impegni assunti a norma di legge (comma 2).

Ciò stante, ribadendo quanto evidenziato con riguardo all'articolo 5, non si formulano osservazioni, nel presupposto, sul quale appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che i suddetti adempimenti possano essere disposti nell'ambito delle risorse disponibili a normativa vigente in capo all'amministrazione giudiziaria, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 14, comma 2.

ARTICOLO 10

Modifiche al codice di procedura penale

La norma reca modifiche al codice di procedura penale al fine di prevedere, nei casi di procedimenti aventi ad oggetto i delitti di cui agli articoli 416 (associazione per delinquere) e 416-*bis* (associazioni di tipo mafioso anche straniere) del codice penale e 74 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990²⁵, ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 (circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose) del codice penale, una serie di obblighi di comunicazione. Vengono previste, in particolare:

- la comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni dell'ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari se i fatti riguardano genitori di minorenni, per le opportune verifiche in merito alla sussistenza di situazioni pregiudizievoli per l'integrità psicofisica del minore legittimanti iniziative ai sensi dell'articolo 336 del codice civile o degli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge n. 1404 del 1934²⁶ (nuovo comma 3-*ter* dell'articolo 292) [comma 1, lettera *a*]);
- l'informativa da parte della polizia giudiziaria nei confronti del procuratore della Repubblica distrettuale procedente, ai fini della successiva comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi in cui emerga una situazione pregiudizievole per l'integrità psicofisica di minorenni (nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 347) [comma 1, lettera *b*]);
- la comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, ai fini delle opportune verifiche sulla sussistenza di situazioni pregiudizievoli per l'integrità psicofisica del minore, dell'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di genitori di minorenni (nuovo comma 3-*ter* dell'articolo 656) [comma 1, lettera *c*]).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame reca modifiche al codice di procedura penale al fine di prevedere, nei casi di procedimenti aventi ad oggetto i delitti di cui agli articoli 416 (associazione per delinquere) e 416-*bis* (associazioni di tipo mafioso anche straniere) del codice penale e 74 (associazione finalizzata

²⁵ Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

²⁶ Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni.

al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 (circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose) del codice penale, una serie di obblighi di comunicazione.

Vengono previste, in particolare:

- la comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni dell'ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari se i fatti riguardano genitori di minorenni, per le opportune verifiche in merito alla sussistenza di situazioni pregiudizievoli per l'integrità psicofisica del minore legittimanti iniziative ai sensi dell'articolo 336 del codice civile o degli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge n. 1404 del 1934²⁷ (nuovo comma 3-*ter* dell'articolo 292);
- l'informativa da parte della polizia giudiziaria nei confronti del procuratore della Repubblica distrettuale procedente, ai fini della successiva comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi in cui emerga una situazione pregiudizievole per l'integrità psicofisica di minorenni (nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 347);
- la comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, ai fini delle opportune verifiche sulla sussistenza di situazioni pregiudizievoli per l'integrità psicofisica del minore, dell'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di genitori di minorenni (nuovo comma 3-*ter* dell'articolo 656).

Al riguardo, non si formulano osservazioni, nel presupposto, sul quale appare opportuno acquisire conferma da parte del Governo, che i suddetti adempimenti possano essere effettuati nell'ambito delle risorse disponibili a normativa vigente in capo all'amministrazione giudiziaria.

ARTICOLO 11

Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

La norma integra il comma 2 dell'articolo 64-*bis*, recante comunicazioni e trasmissione di atti ad altre autorità giudiziarie del decreto legislativo n. 271 del 1989²⁸, estendendo l'ambito dell'obbligo di trasmissione di alcuni atti che l'autorità giudiziaria inquirente è tenuta a effettuare verso il giudice civile e minorile. L'integrazione include specificamente i delitti di associazione a delinquere (articolo 416 del codice penale) e associazione di tipo mafioso anche straniera (articolo 416-*bis* del codice penale), associazione finalizzata al traffico illecito

²⁷ Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni.

²⁸ Recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990²⁹) e i delitti aggravati connessi ad attività mafiose (articolo 416-*bis*.1 del codice penale), ove riguardino genitori di minorenni.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame estende l'ambito dell'obbligo di trasmissione di alcuni atti che l'autorità giudiziaria inquirente è tenuta a effettuare verso il giudice civile e minorile. L'integrazione include specificamente i delitti di associazione a delinquere³⁰ e associazione di tipo mafioso anche straniera³¹, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope³² e i delitti aggravati connessi ad attività mafiose³³, ove riguardino genitori di minorenni.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, nel presupposto, sul quale appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che i suddetti adempimenti possano essere effettuati nell'ambito delle risorse disponibili a normativa vigente in capo all'amministrazione giudiziaria.

ARTICOLO 12

Modifica all'articolo 7 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159

La norma integra l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 123 del 2023³⁴, il quale nel testo vigente prevede che, quando, durante le indagini relative ai reati di associazione a delinquere (articolo 416 del codice penale), associazione di tipo mafioso anche straniera (articolo 416-*bis* del codice penale) e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990³⁵), emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, il pubblico ministero ne informi il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per

²⁹ Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

³⁰ Articolo 416 del codice penale.

³¹ Articolo 416-*bis* del codice penale.

³² Articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

³³ Articolo 416-*bis*.1 del codice penale.

³⁴ Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

³⁵ Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile. La novella introduce, tra le fattispecie considerate dalla norma, i delitti aggravati connessi ad attività mafiose (articolo 416-*bis*.1 del codice penale).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame modifica l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 123 del 2023³⁶. In particolare, ferma restando la previsione dell'obbligo per il pubblico ministero di informare il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni qualora, nel corso di indagini per i reati di associazione a delinquere³⁷, associazione di tipo mafioso anche straniera³⁸ e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope³⁹, emerga una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, la novella include tra le fattispecie rilevanti anche i delitti aggravati connessi ad attività mafiose ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 del codice penale. Al riguardo, non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della norma in esame.

ARTICOLO 13

Relazione annuale del Comitato tecnico-scientifico

Le norme prevedono che ai fini indicati dal comma 1 dell'articolo 6, il Comitato tecnico-scientifico presenti annualmente ai Ministri e all'Autorità politica delegata di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 6 una relazione sull'applicazione delle misure di protezione e assistenza previste dagli articoli 3 e 4 (comma 1). La predetta relazione è predisposta dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia ed è trasmessa alle Camere dal Ministro della giustizia (comma 2).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede che il Comitato tecnico-scientifico presenti annualmente ai Ministri e all'Autorità politica delegata di cui al comma 1 dell'articolo 6 una relazione sull'applicazione delle misure di protezione e assistenza previste dagli articoli 3 e 4. La citata relazione è predisposta dal

³⁶ Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

³⁷ Articolo 416 del codice penale.

³⁸ Articolo 416-*bis* del codice penale.

³⁹ Articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia ed è trasmessa alle Camere dal Ministro della giustizia.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate con riferimento all'articolo 6.

ARTICOLO 14, commi 1 e 2

Disposizioni finanziarie

Le norme prevedono, al comma 1, che agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 2, lettera *f*), valutati in 179.573 euro per l'anno 2026, in 1.077.440 euro per l'anno 2027, in 1.152.931 euro per l'anno 2028 e 1.234.376 euro annui a decorrere dall'anno 2029 e agli oneri derivanti dagli articoli 3 e dall'articolo 4, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), valutati in 1.661.042 euro per l'anno 2026, in 9.966.250 euro per l'anno 2027, in 10.669.750 euro per l'anno 2028 e 11.420.150 euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede:

- quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, a valere sulle risorse di cui all'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 [comma 1, lettera *a*]);
- quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 766, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 [comma 1, lettera *b*]);
- quanto a 1.340.615 euro per l'anno 2026, 7.043.690 euro per l'anno 2027, 9.822.681 euro per l'anno 2028 e 10.654.526 euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 [comma 1, lettera *c*]).

Il successivo comma 2 prevede che, salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1, lettere da *a*) a *c*), dell'articolo 14 provvede agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 2, lettera *f*), valutati in 179.573 euro per l'anno 2026, in 1.077.440 euro per l'anno 2027, in 1.152.931 euro per l'anno 2028 e in 1.234.376 euro annui a decorrere dall'anno 2029 e agli oneri derivanti dagli articoli 3 e dall'articolo 4, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), valutati in 1.661.042 euro per l'anno 2026, in 9.966.250 euro per l'anno 2027, in 10.669.750 euro per l'anno 2028 e in 11.420.150 euro annui a decorrere dall'anno 2029, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *a*), a valere sulle risorse di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 8 del 1991 [comma 1, lettera *a*]);
- quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *b*), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 766, della legge n. 207 del 2024 [comma 1, lettera *b*]);
- quanto a 1.340.615 euro per l'anno 2026, a 7.043.690 euro per l'anno 2027, a 9.822.681 euro per l'anno 2028 e a 10.654.526 euro annui a decorrere dall'anno 2029, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *c*), mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 [comma 1, lettera *c*]).

Al riguardo, si prende preliminarmente atto della corrispondenza tra l'importo complessivo degli oneri valutati di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo in commento e la sommatoria degli importi indicati nelle disposizioni di copertura di cui alle lettere da *a*) a *c*) del medesimo comma 1.

Tanto premesso, con specifico riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *a*), si fa presente che l'articolo 17 del citato decreto-legge n. 8 del 1991 reca la quantificazione delle risorse, valutate in euro 5.293.683,22 annui a decorrere dal 1991, destinate all'attuazione dei Capi II e II-*bis* del medesimo decreto-legge, recanti, rispettivamente, norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia e norme per la protezione dei testimoni di giustizia.

Sul punto, si segnala peraltro che, per effetto di quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, della legge n. 6 del 2018, recante disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia e corredata, al successivo articolo 28, da una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale, il predetto Capo II-*bis* è stato integralmente abrogato.

Ciò posto, si rammenta che le suddette risorse sono confluite nel capitolo 2840⁴⁰ dello stato di previsione del Ministero dell'interno, che, nell'ambito del vigente bilancio dello Stato, reca una

⁴⁰ Denominato "Spese riservate per l'attuazione dello speciale programma di protezione per coloro che collaborano con la giustizia e per coloro che prestano testimonianza, nonché per i prossimi congiunti e per i conviventi".

dotazione iniziale complessivamente pari a 68.477.151 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

In tale quadro, nel rilevare come i predetti stanziamenti appaiano astrattamente adeguati rispetto agli oneri da fronteggiare, appare comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo circa il fatto che l'utilizzo delle risorse di cui trattasi non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle misure da attuare a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, anche considerando che queste ultime sono configurate nei termini di una previsione di spesa e sembrerebbero destinate a far fronte a oneri non rimodulabili.

Con riferimento, invece, alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera b), si rammenta che l'articolo 1, comma 766, della legge n. 207 del 2024 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo destinato al potenziamento delle attività in favore dei minori ammessi ai percorsi di reinserimento e rieducazione previsti dall'articolo 27-*bis* delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 1 milione di euro per l'anno 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027, che costituiscono limite di spesa. Si osserva, altresì, che tali risorse sono iscritte sul capitolo 1453 del citato stato di previsione.

In proposito, si segnala che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul citato capitolo di bilancio, risulta accantonato per l'esercizio finanziario corrente un importo equivalente a quello della voce di copertura in esame. Tanto premesso, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla disponibilità delle risorse anche per l'anno 2027, considerato che per tale annualità la disposizione in esame determinerebbe l'integrale utilizzo del Fondo, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che dalla riduzione della sottostante autorizzazione di spesa non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul medesimo Fondo.

Con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera c), si rammenta che il Fondo per le esigenze indifferibili, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze, presenta una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio dello Stato, pari a 172.760.865 euro per l'anno 2026, a 289.704.737 euro per l'anno 2027 e a 174.522.415 euro per l'anno 2028.

In proposito, nel rilevare che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul citato capitolo, al momento, residua per l'esercizio finanziario corrente una somma pari a 134.755.892 euro, appare in ogni caso necessario che il Governo confermi la disponibilità delle risorse del Fondo anche per gli anni successivi al 2026 e fornisca, altresì, una rassicurazione in ordine al fatto che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Si fa, inoltre, presente che il comma 2 reca una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale, salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente provvedimento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della citata disposizione.

ARTICOLO 14, comma 3

Regolamenti attuativi delle misure di protezione personale e di assistenza

Le norme prevedono che, con uno o più regolamenti ministeriali⁴¹, da adottare con decreto del Ministro dell'interno⁴², entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, siano individuati i contenuti e le modalità di attuazione delle misure di protezione personale di cui all'articolo 3 e delle misure di assistenza sociale ed economica di cui all'articolo 4, con particolare riferimento:

- alle modalità di erogazione delle misure, salvo quanto previsto dalla successiva lettera b) [lettera a)];

⁴¹ Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

⁴² Di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca e con l'Autorità politica delegata per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.

- alle modalità di erogazione dell'assegno periodico di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a*), sulla base dei seguenti criteri generali:
 - verifica dell'impossibilità, a causa delle misure di protezione e di assistenza adottate, di svolgere un'attività lavorativa o di avvalersi delle fonti di sostentamento percepite prima della loro adozione [lettera *b*), numero 1];
 - valutazione dell'entità delle entrate e del godimento di beni pregressi, determinati mediante il reddito e il patrimonio risultanti all'Agenzia delle entrate nell'ultimo triennio [lettera *b*), numero 2];
 - numero dei componenti del nucleo familiare sottoposto a protezione [lettera *b*), numero 3];
 - revisione periodica dell'entità dell'assegno e possibilità di revoca dello stesso qualora il beneficiario riacquisisca la capacità economica, anche parziale [lettera *b*), numero 4];
- ai criteri per la determinazione dell'entità e della durata delle misure di cui all'articolo 4 fermo il limite massimo temporale di due anni, prorogabile per un anno, previsto dall'articolo 9 [lettera *c*)];
- alle modalità di regolazione dei rapporti finanziari in favore dei comuni per le attività svolte ai sensi dell'articolo 7, comma 1 [lettera *d*)]).

L'articolo 7, comma 1, prevede, che, in caso di trasferimento immediato in luoghi protetti [articolo 3, comma 1, lettera *a*)] e di applicazione delle misure di assistenza sociale ed economica di cui all'articolo 4, il tribunale per i minorenni trasmette il provvedimento agli uffici di servizio sociale per i minorenni, per la relativa attuazione in coordinamento con i servizi sociali comunali e degli ambiti territoriali sociali e con i servizi sanitari competenti per territorio.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme demandano a uno o più regolamenti, da adottare i con decreti del Ministro dell'interno⁴³ entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, l'individuazione dei contenuti e delle modalità di attuazione delle misure di protezione personale e di assistenza sociale ed economica previste dagli articoli 3 e 4, nonché le modalità di ristoro finanziario ai Comuni coinvolti nell'attuazione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del provvedimento in esame.

⁴³ Di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca e con l'Autorità politica delegata per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.

In proposito, nel rinviare alle osservazioni formulate con riferimento agli articoli 3, 4 e 7, si rileva che i decreti di cui trattasi appaiono suscettibili di incidere sui contenuti delle misure ivi disciplinate e sugli oneri che ne derivano. Ciò stante, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere l'espressione del parere sugli schemi dei predetti decreti da parte delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari e di corredare gli schemi medesimi di relazione tecnica.